

OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ

PRINCIPI CONTABILI

Conti d'ordine



Agosto 2014

PRESENTAZIONE

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) si è costituito, nella veste giuridica di fondazione, il 27 novembre 2001.

L'OIC predispone i principi contabili per la redazione dei bilanci d'esercizio e consolidati delle imprese, dei bilanci preventivi e consuntivi delle aziende non profit e delle amministrazioni pubbliche, nazionali e locali. Inoltre, l'OIC, quale standard setter nazionale in materia contabile, partecipa all'attività di elaborazione dei principi contabili internazionali, fornendo supporto tecnico agli organismi internazionali competenti e coordinando i propri lavori con le attività degli altri "standard setter" europei. L'OIC svolge altresì un'opera di assistenza al legislatore nazionale nell'emanazione delle norme in materia contabile e connesse per l'adeguamento della disciplina interna di bilancio alle direttive europee e ai principi contabili internazionali omologati dalla Commissione Europea.

L'OIC si propone infine la promozione della cultura contabile ed il progresso della prassi aziendale e professionale con la pubblicazione di documenti e ricerche in materia, nonché con l'organizzazione di convegni, seminari e incontri di studio.

Per il conseguimento dei compiti assegnati, i Fondatori hanno concepito e realizzato un assetto istituzionale in grado di assicurare, negli organi che governano la Fondazione, una equilibrata presenza delle parti sociali – private e pubbliche – interessate all'informazione contabile e, al contempo, atta a garantire il soddisfacimento dei requisiti di imparzialità e indipendenza delle scelte. Il conseguimento dell'autorevolezza necessaria per influire efficacemente in ambito nazionale e internazionale sulla disciplina dell'informazione contabile è infatti maggiore quanto più ampia e rappresentativa è la composizione dei soggetti investiti dei ruoli decisionali.

Il governo dell'OIC è attribuito ai seguenti organi: Collegio dei Fondatori, Consiglio di Sorveglianza, Consiglio di Gestione, Comitato Tecnico-Scientifico e Collegio dei Revisori.

I principi contabili, le guide operative e le applicazioni dell'OIC sono soggetti, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, al parere dell'Agenzia delle Entrate, della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'IVASS e dei Ministeri competenti nella fattispecie.

L'eventuale parere negativo delle istituzioni anzidette è pubblicato congiuntamente al principio contabile approvato dal Consiglio di Gestione.

OIC 22 CONTI D'ORDINE – INTRODUZIONE

1. L'OIC ha elaborato una nuova edizione dell'OIC 22, allo scopo di renderne più agevole la lettura e l'utilizzo. Le variazioni apportate hanno comportato un riordino generale della tematica e un miglior coordinamento con le disposizioni degli altri principi contabili nazionali OIC.
2. Con riguardo ai temi di dettaglio, rispetto al precedente OIC 22 (nella versione rivista del 30 maggio 2005) si è provveduto a:
 - fornire le definizioni di garanzie prestate e ricevute, impegni, beni di terzi presso la società, beni della società presso terzi oltre che di garanzia personale e garanzia reale;
 - precisare che non si procede alla rappresentazione nei conti d'ordine in calce allo stato patrimoniale - per evitare duplicazioni che nuocerebbero alla chiarezza - di quegli accadimenti che siano già stati oggetto di rilevazione nello stato patrimoniale, nel conto economico e/o nella nota integrativa. È il caso ad esempio dei beni della società presso terzi;
 - riformulare la disciplina degli impegni con particolare riguardo agli impegni da non riportare in calce allo stato patrimoniale. In particolare, si è precisato che, al fine di favorire la chiarezza e l'intelligibilità degli importi riportati in calce allo stato patrimoniale, sono iscritti nei conti d'ordine gli impegni che per loro natura e ammontare possono incidere in modo rilevante sulla situazione patrimoniale e finanziaria della società, e quindi la cui conoscenza sia utile per valutare tale situazione.
3. Rispetto alla versione del principio posta in consultazione nel 2012 si sono apportati alcuni affinamenti in tema di garanzie ricevute.

INDICE

FINALITÀ DEL PRINCIPIO	1
AMBITO DI APPLICAZIONE	2-3
DEFINIZIONI	4-9
CLASSIFICAZIONE E CONTENUTO DELLE VOCI	10-16
Garanzie.....	14
Impegni.....	15
Beni di terzi presso la società.....	16
RILEVAZIONE INIZIALE	17-29
Garanzie prestate.....	18-24
Impegni.....	25-27
Beni di terzi presso la società.....	28-29
VALUTAZIONE E RILEVAZIONI SUCCESSIVE	30-34
NOTA INTEGRATIVA	35-37
DATA DI ENTRATA IN VIGORE	38
APPENDICE A – I CONTI D’ORDINE NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA	

FINALITÀ DEL PRINCIPIO

1. Il principio contabile OIC 22 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei conti d'ordine, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.

AMBITO DI APPLICAZIONE

2. Il presente principio contabile è destinato alle società che redigono i bilanci in base alle disposizioni del codice civile.
3. Nel caso in cui un altro principio contabile disciplini una specifica tipologia di conti d'ordine, la società fa riferimento a quel principio per la disciplina della fattispecie particolare.
Il principio non affronta la trattazione degli aspetti connessi: i patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare (OIC 2 "*Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare*"), la conversione in moneta di conto (OIC 26 "*Operazioni, attività e passività in valuta estera*") e i rischi sui crediti ceduti (OIC 15 "*Crediti*").
Il principio non affronta altresì il tema degli strumenti finanziari derivati.

DEFINIZIONI

4. I conti d'ordine rappresentano annotazioni di memoria, a corredo della situazione patrimoniale - finanziaria esposta dallo stato patrimoniale; essi non costituiscono attività e passività in senso proprio.
I conti d'ordine svolgono una funzione informativa su operazioni che, pur non influenzando quantitativamente sul patrimonio o sul risultato economico dell'esercizio, possono influenzare tali grandezze in esercizi successivi.
I conti d'ordine comprendono le garanzie, gli impegni, i beni di terzi presso la società e i beni della società presso terzi.
5. Le garanzie comprendono sia le garanzie prestate che quelle ricevute dalla società.
Le garanzie prestate sono quelle rilasciate dalla società con riferimento ad un'obbligazione propria o altrui.
Le garanzie ricevute sono quelle rilasciate da terzi a beneficio o nell'interesse della società. In particolare, queste garanzie sono rilasciate a beneficio della società quando rafforzano la prospettiva di realizzazione di una pretesa creditoria; sono invece rilasciate nell'interesse della società quando si riferiscono a posizioni passive (impegni o debiti) assunti dalla società.
6. Nelle garanzie prestate o ricevute dalla società si comprendono sia le garanzie personali che le garanzie reali.
Per garanzie personali si intendono le obbligazioni di garanzia prestate o ricevute dalla società con riferimento ad un certo rapporto che prevedono che il garante risponda indistintamente con il proprio patrimonio. Costituiscono esempi di garanzie personali le fidejussioni, gli avalli, i contratti autonomi di garanzia e le lettere di patronage forti.

Per garanzie reali si intendono le obbligazioni di garanzia prestate o ricevute dalla società con riferimento ad un certo rapporto che prevedono che il garante risponda specificatamente con i beni dati in garanzia. Rientrano tra le garanzie reali i pegni e le ipoteche.

7. Gli impegni rappresentano obbligazioni assunte dalla società verso terzi che traggono origine da negozi giuridici con effetti obbligatori certi ma non ancora eseguiti da nessuna delle due parti (c.d. contratti ad esecuzione differita).
8. I beni di terzi presso la società rappresentano beni che, a diverso titolo, si trovano presso la società la quale assume l'obbligo della custodia e quindi i relativi rischi.
9. I beni della società presso terzi rappresentano beni che, a diverso titolo, si trovano presso soggetti terzi i quali assumono l'obbligo della custodia e quindi i relativi rischi.

CLASSIFICAZIONE E CONTENUTO DELLE VOCI

10. L'articolo 2424, comma 3, codice civile prevede che *“in calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi fra fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore”*, cioè nell'interesse *“di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine”*.
11. La legge distingue le garanzie prestate dalla società dagli altri conti d'ordine.
Negli altri conti d'ordine si includono:
 - impegni;
 - garanzie ricevute, per i quali si dà solo notizia in nota integrativa ai sensi di quanto indicato nel paragrafo successivo;
 - beni di terzi presso la società;
 - beni della società presso terzi, per i quali si dà solo notizia in nota integrativa ai sensi di quanto indicato nel paragrafo successivo.
12. Non si procede alla rappresentazione tra i conti d'ordine iscritti in calce allo stato patrimoniale - per evitare duplicazioni che nuocerebbero alla chiarezza - di quegli accadimenti che siano già stati oggetto di rilevazione nello stato patrimoniale, nel conto economico e/o nella nota integrativa.
In applicazione di questo principio, ad esempio, i depositi cauzionali ricevuti in denaro dalla società non sono iscritti nei conti d'ordine in quanto, data la particolare fungibilità del denaro, la società ne acquisisce automaticamente la proprietà e quindi iscrive l'importo ricevuto nella voce CIV3 *“danaro e valori in cassa”* dell'attivo dello stato patrimoniale con contropartita un debito esposto nella voce D14 *“altri debiti”* del passivo.
Non si iscrivono tra i conti d'ordine in calce allo stato patrimoniale neppure le garanzie ricevute poiché si riferiscono a posizioni attive o passive, oppure a impegni, che trovano già rappresentazione in bilancio. In ogni caso, la società fornisce specifiche informazioni sulle garanzie ricevute in nota integrativa, secondo quanto previsto dall'articolo 2427, numero 9, codice civile. Sul punto, si veda il relativo paragrafo sulla nota integrativa del presente principio.

Analogamente non sono iscritti in calce allo stato patrimoniale i beni della società presso terzi trattandosi di beni di cui è proprietaria la società e quindi già presenti nel suo bilancio. Infatti, il titolo per cui questi beni si trovano temporaneamente presso terzi (deposito, cauzione, lavorazione, comodato, ecc.) non giustifica la loro cancellazione dal bilancio. In ogni caso, si dà notizia in nota integrativa dei beni della società presso terzi, nel caso in cui la loro conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società ai sensi dell'articolo 2427, numero 9, codice civile. Sul punto, si veda il relativo paragrafo sulla nota integrativa del presente principio.

13. I valori relativi a garanzie, impegni e beni di terzi presso la società sono riportati, in modo distinto, in unica colonna in calce allo stato patrimoniale. Gli importi indicati in calce allo stato patrimoniale non sono sommati né ai totali dell'attivo né a quelli del passivo. Tali valori sono comparati con quelli analoghi dell'esercizio precedente.

Garanzie

14. La categoria garanzie comprende fideiussioni, avalli e le altre garanzie personali (ad esempio, contratti autonomi di garanzia, lettere di *patronage* forti), nonché ipoteche e pegni. Le garanzie possono essere prestate direttamente o indirettamente dal garante.

Impegni

15. La categoria impegni comprende sia impegni di cui è certa l'esecuzione e il relativo ammontare (ad esempio: acquisto e vendita a termine), sia impegni di cui è certa l'esecuzione ma non il relativo importo (ad esempio: contratto con clausola di revisione prezzo).

Beni di terzi presso la società

16. La categoria beni di terzi presso la società comprende beni di proprietà altrui, raggruppati per natura, che temporaneamente si trovano presso la società a titolo di deposito, di pegno, cauzione, lavorazione, comodato, ecc..

RILEVAZIONE INIZIALE

17. I criteri di rilevazione iniziale dei conti d'ordine si differenziano a seconda se si tratti di garanzie prestate, impegni assunti e beni di terzi presso la società.

Garanzie prestate

18. Le garanzie prestate sono rilevate nel momento in cui la società presta la garanzia. Nel caso dell'ipoteca tale momento coincide con il momento della trascrizione nel registro dei beni immobili.
19. L'obbligo di iscrizione nei conti d'ordine delle garanzie personali e reali inerisce a quelle concesse a favore dei creditori per debiti altrui. Al contrario, in caso di costituzione di garanzie

reali relative a debiti propri, il bene gravato da pegno o da ipoteca è assoggettato al rischio di esproprio: tale circostanza non costituisce motivo di iscrizione nei conti d'ordine, in quanto il bene rimane iscritto al suo valore nell'attivo mentre il debito è iscritto nel passivo ed è indicata in nota integrativa la natura della garanzia (articolo 2427, numero 6, codice civile). Sul punto si rinvia all'OIC 19 "Debiti".

20. Le garanzie si iscrivono nei conti d'ordine per un valore pari al valore della garanzia prestata o, se non determinata, alla migliore stima del rischio assunto alla luce della situazione esistente in quel momento. Occorre tenere conto delle specificità connesse al tipo di garanzia rilasciata e alla situazione in concreto esistente.
21. Nel caso di fidejussione prestata dalla società insieme con altri garanti (co-fidejussione), nei conti d'ordine è riportato l'intero ammontare della garanzia prestata, mentre in nota integrativa si segnala, se inferiore, l'importo complessivo del debito garantito alla data di riferimento del bilancio. Qualora sia stato pattuito il *beneficium divisionis*, nei conti d'ordine viene iscritta l'entità pro-quota della garanzia prestata mentre, in nota integrativa, si precisa sia l'ammontare complessivo del debito esistente alla data di riferimento del bilancio, che quello pro-quota garantito.
22. Nel caso delle "altre garanzie prestate" occorre distinguere tra lettere di *patronage* "forte" (o impegnativo) e lettere di *patronage* "debole" (o semplice). Solo le lettere di *patronage* forte sono iscritte nei conti d'ordine. A differenza delle lettere di *patronage* forte, infatti, le lettere di *patronage* debole non richiedono, invece alcuna iscrizione fra i conti d'ordine, in quanto contengono soltanto tenui e generiche assicurazioni (o "conforti") al "creditore" circa il buon esito dell'operazione, per cui non si profila - nei fatti - alcun rischio di esborso futuro che possa gravare sulla *patronnant*. Esempi di lettere di *patronage* deboli sono costituiti da dichiarazioni di consapevolezza, di futuro mantenimento della partecipazione, di influenza e simili. Diversamente, la dichiarazione di mantenimento della solvibilità e quella di assunzione del rischio di perdite costituiscono ipotesi di *patronage* "forte" e, pertanto, sono riportate in calce allo stato patrimoniale.
23. Nel caso delle altre garanzie prestate occorre anche considerare le specificità dei contratti autonomi di garanzia. In tali contratti il garante si impegna a soddisfare il creditore garantito su richiesta del medesimo, senza necessità che questi dimostri l'inadempimento del debitore principale. L'assenza della accessorietà all'obbligazione principale costituisce l'elemento distintivo del contratto autonomo dalla fideiussione di cui occorre tenere debitamente conto per valutare il momento in cui l'escussione della garanzia si può considerare probabile e quindi da iscrivere direttamente nel passivo dello stato patrimoniale tra i fondi rischi ed oneri. A tal fine occorre anche considerare le modalità con cui il creditore può escutere la garanzia, e quindi se si tratta di garanzia a semplice richiesta scritta (dove è sufficiente una semplice richiesta scritta di pagamento), di garanzia autonoma documentale (dove è necessario presentare una sentenza, un lodo arbitrale o un certificato emesso da un perito) o di garanzia a prima richiesta giustificata (dove è necessario indicare nella richiesta di pagamento il motivo dell'escussione).
24. Se sui beni immobili aziendali sono iscritte ipoteche di grado diverso, nei conti d'ordine si indica il loro valore complessivo.

Impegni

25. Al fine di favorire la chiarezza e l'intelligibilità degli importi riportati in calce allo stato patrimoniale sono iscritti nei conti d'ordine gli impegni che per loro natura e ammontare (singolarmente o cumulativamente) possono incidere in modo rilevante sulla situazione patrimoniale e finanziaria della società, e quindi la cui conoscenza sia utile per valutare tale situazione.
26. Gli impegni sono inizialmente rilevati nei conti d'ordine per un valore pari al valore nominale che si desume dalla relativa documentazione.
27. Gli impegni non quantificabili sono menzionati ed adeguatamente commentati nella nota integrativa.

Beni di terzi presso la società

28. Si iscrivono nei conti d'ordine i beni di terzi nel momento in cui la società ne assume la custodia e quindi su di essa gravano non solo gli oneri relativi alla custodia e i rischi connessi al perimento del bene ma anche alla responsabilità di custodia. Se in sede di rilevazione iniziale, il rischio di risarcimento danni nell'ipotesi di perimento del bene e di responsabilità di custodia è da considerarsi già probabile, la società iscrive fin da subito un fondo rischi sulla base di quanto previsto dall'OIC 31 "*Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto*".
29. La rilevazione iniziale dei beni di terzi presso la società è effettuata:
 - al valore nominale, quando si tratti di titoli a reddito fisso non quotati;
 - al valore corrente di mercato, se disponibile, quando si tratti di beni, di azioni o di titoli a reddito fisso, se quotati;
 - al valore desunto dalla documentazione esistente negli altri casi.

VALUTAZIONE E RILEVAZIONI SUCCESSIVE

30. La valutazione della congruità degli ammontari relativi alle garanzie prestate, impegni e beni di terzi presso la società rientra nelle normali operazioni da effettuare alla fine di ciascun esercizio. I conti d'ordine iscritti in un periodo precedente sono quindi oggetto di riesame per verificarne la corretta valutazione alla data del bilancio
31. In particolare, la valutazione dei rischi per garanzie concesse - personali o reali - per debiti altrui è oggetto di riesame al fine di indicare nei conti d'ordine un importo pari all'ammontare residuo della garanzia prestata, ed in nota integrativa l'importo del residuo debito garantito alla data di riferimento del bilancio, se inferiore.
32. I valori degli impegni e dei beni di terzi presso la società sono anch'essi aggiornati per tener conto della mutata situazione in modo da poter aggiornare il relativo valore iscritto nei conti d'ordine in calce allo stato patrimoniale.
33. Con riferimento alle diverse tipologie di rischio o impegno assunti dalla società, in sede di redazione del bilancio occorre tener conto se nel frattempo si sono verificate le condizioni per

l'iscrizione di un fondo rischi nella voce B3 "altri" del passivo dello stato patrimoniale ai sensi di quanto disposto dall'OIC 31 "Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto", nel qual caso si procede a tale iscrizione per un valore pari all'esborso previsto.

In particolare, nel caso degli impegni occorre iscrivere un fondo rischi, ai sensi dell'OIC 31, quando sopravviene uno squilibrio fra le prestazioni corrispettive a danno della società che redige il bilancio da cui deriva una probabile perdita futura a carico della società. Un esempio di questa ipotesi può essere rappresentato dal caso in cui società pattuisce di vendere ad una data futura delle merci ad un prezzo pari a 1.000 nel convincimento di poter eseguire un'obbligazione contrattuale acquistando quelle merci (che ancora non possiede) a 910/930. Se alla data di riferimento del bilancio quel costo di acquisto diventa pari a 1.070, la società iscrive alla voce B3 "altri" del passivo dello stato patrimoniale, un fondo rischi per vendite a termine di 70.

34. Nel momento in cui il valore della garanzia prestata, dell'impegno o dei beni di terzi si riduce, occorre adeguare il relativo importo iscritto nei conti d'ordine. In tal modo, a fine esercizio, il valore conti d'ordine esprime il valore della garanzia, dell'impegno o dei beni di terzi ancora in essere presso la società, da riportare "sotto la riga" nello stato patrimoniale. In particolare, gli impegni sono cancellati dai conti d'ordine quando i contratti sono eseguiti da una delle due parti.

NOTA INTEGRATIVA

35. L'articolo 2427 codice civile prevede, al punto 1, che la nota integrativa indichi:

"gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime".

A questo riguardo, la nota integrativa evidenzia anche gli impegni nei confronti anche delle altre imprese, diverse da quelle menzionate esplicitamente dalla norma, che rientrano sotto la stessa attività di direzione e coordinamento.

36. Costituiscono esempi di notizie sulla composizione e natura dei conti d'ordine la cui conoscenza è utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società le informazioni riguardanti:
- l'importo globale e pro-quota del debito garantito alla data di riferimento del bilancio delle cofidejussioni, con *beneficium divisionis*, con opportune precisazioni sugli altri fidejussori, sul debitore e sul creditore;
 - l'importo globale del debito garantito in essere alla data di riferimento del bilancio delle cofidejussioni solidali, con opportune precisazioni sugli altri fidejussori, sul debitore e sul creditore;
 - l'importo del residuo debito garantito alla data di riferimento del bilancio, se inferiore al valore della garanzia prestata.
37. L'articolo 2435-bis, comma 5, codice civile prevede che sono omesse nella nota integrativa del bilancio in forma abbreviata le informazioni di cui al numero 9 dell'articolo 2427 codice civile.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

38. L'OIC 22 si applica ai bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2014.

APPENDICE A - I CONTI D'ORDINE NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA

Di seguito si riportano le norme del codice civile che riguardano il trattamento contabile e di informativa nella nota integrativa per i conti d'ordine.

- L'articolo 2424, comma 3 prevede che: *“in calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi fra fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di quest'ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine.”*
- L'articolo 2427, comma 1, numero 9 richiede di indicare in nota integrativa le seguenti informazioni: *“gli impegni non risultanti nello stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società, specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime.”*
- L'articolo 2435-bis, comma 5 prevede che: *“nella nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste dal n. 9 dell'art. 2427.”*